



COMUNE DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA

INDICE

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1	Premessa e Finalità
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Titoli autorizzatori e abilitatori all' esercizio dell' attività di vendita
Articolo 5	Imprenditori agricoli
Articolo 6	Posteggi riservati
Articolo 7	Subingressi
Articolo 8	Trasferimento di mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e fiere
Articolo 9	Durata delle autorizzazioni e concessioni
Articolo 10	Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
Articolo 11	Esercizio dell' attività
Articolo 12	Limiti e divieti nell' esercizio dell' attività di commercio itinerante e su posteggio
Articolo 13	Caratteristiche delle strutture di vendita e modalità di esposizione delle merci nel centro storico
Articolo 14	Sospensione, decadenza e revoca dell' autorizzazione e/o concessione
Articolo 15	<i>Sanzioni</i>
Articolo 16	Normativa igienico-sanitaria

Titolo 2 Mercati

Articolo 17	Individuazione dei mercati
Articolo 18	Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 19	Rilascio in concessione decennale dei posteggi
Articolo 20	Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Articolo 21	Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap
Articolo 22	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze
Articolo 23	Mercati straordinari

Titolo 3

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Raggruppamenti

Definizioni e differenziazioni

Raggruppamenti turistici

Raggruppamenti straordinari

Raggruppamenti di servizio

Raggruppamento di servizio Luna Park

Titolo 4

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

2

Turni commerciali

Definizione

Funzionamento

Individuazione dei turni e diversificazioni merceologiche

Titolo 5

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Posteggi isolati o fuori mercato

Definizione

Assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato

Esercizio dell' attività nei posteggi fuori mercato

Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti

Variazioni nei posteggi fuori mercato

Posteggi in aree verdi di quartiere

Posteggi fuori mercato "stagionali"

Titolo 6

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Fiere

Definizione e funzionamento delle fiere

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Calcolo delle presenze

Decadenza della concessione di posteggio

Titolo 7

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Fiere Promozionali

Definizione e modalità di gestione delle Fiere promozionali

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Calcolo delle presenze

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti

Titolo 8 Autorizzazioni e Concessioni temporanee

<i>Articolo 48</i>	Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio
<i>Articolo 49</i>	Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee
<i>Articolo 50</i>	Autorizzazioni temporanee nell' ambito di manifestazioni non commerciali
<i>Articolo 51</i>	Fierucole ed altre manifestazioni fieristiche

Titolo 9 Commercio in forma itinerante

<i>Articolo 52</i>	Titolo abilitativi all' esercizio del commercio in forma itinerante
<i>Articolo 53</i>	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
<i>Articolo 54</i>	Zone vietate al commercio itinerante
<i>Articolo 55</i>	Rappresentazione cartografica
<i>Articolo 56</i>	Determinazione degli orari di vendita

Titolo 10 Mercati coperti

<i>Articolo 57</i>	Individuazione e regolamentazione dei mercati coperti
<i>Articolo 58</i>	Merceologie commerciabili e attività di somministrazione
<i>Articolo 59</i>	Superficie in concessione
<i>Articolo 60</i>	Interventi di rinnovo dei posteggi
<i>Articolo 61</i>	Raccolta rifiuti
<i>Articolo 62</i>	Normativa igienico sanitaria
<i>Articolo 63</i>	Accesso al mercato ed orari di vendita
<i>Articolo 64</i>	Oneri a carico degli operatori
<i>Articolo 65</i>	Utilizzo dei posteggi e responsabilità
<i>Articolo 66</i>	Gestione dei mercati
<i>Articolo 67</i>	<i>Sanzioni</i>

Titolo 11 Norme Finali

<i>Articolo 68</i>	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
<i>Articolo 69</i>	Canone di concessione suolo pubblico
<i>Articolo 70</i>	Abrogazioni

Articolo 1**Premessa e Finalità**

1. Il presente Regolamento, in applicazione della normativa regionale in materia di commercio su area pubblica, persegue le seguenti finalità:
 - a) la promozione e la valorizzazione dell'attività commerciale su area pubblica in quanto strumento per rivitalizzare i centri urbani ed elemento di crescita economica del territorio. Associazioni di categoria ed Amministrazione comunale concordano pertanto sulla necessità di predisporre ed attuare, congiuntamente, politiche attive destinate al sostegno ed alla tutela del settore e ribadiscono l'importanza fondamentale dello strumento della concertazione per risolvere le problematiche del comparto. La pianificazione e la concertazione costituiscono infatti per l'Amministrazione comunale gli strumenti essenziali per la tutela e lo sviluppo dell'attività commerciale su area pubblica;
 - b) la salvaguardia e tutela del Centro Storico, perseguita anche attraverso la valorizzazione delle attività commerciali su area pubblica, organizzate e governate in modo da assicurare da un lato il decoro ed il rispetto delle caratteristiche dell'area ed i vincoli relativi alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, e da un altro lato il coinvolgimento diretto dei commercianti su area pubblica nei temi di interesse generale;
 - c) il regolare svolgimento e razionalizzazione dell'attività di commercio su area pubblica, attraverso l'adozione di dettagliate norme di funzionamento dei mercati, di accesso ai posteggi, di orari di vendita, di assegnazione dei posteggi ecc., nonché di puntuali regole di comportamento per l'esercizio dell'attività cui gli operatori devono attenersi;
 - d) la specificazione dei limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su area pubblica in relazione alle esigenze di viabilità, al decoro e al rispetto dei luoghi e dell'arredo urbano, con particolare riferimento al Centro storico.
 - e) sostenere le singole imprese commerciali o associate nei loro programmi di qualificazione e innovazione, con particolare riferimento alla scelta di effettuare trasformazioni alle strutture di vendita che siano compatibili con le tutele del contesto storico culturale cui operano;
 - f) promuovere attraverso operazioni di marketing i mercati del Centro storico;
 - g) la salvaguardia dei centri storici, attraverso il mantenimento e la valorizzazione delle attività su aree pubbliche.
2. L'Amministrazione comunale, nel ribadire la funzione essenziale del presente Regolamento ai fini della valorizzazione del commercio su area pubblica, risorsa essenziale della città, sia dal punto di vista del servizio offerto ai cittadini ed ai turisti che da quello dell'attività economica, individua nel Centro storico e nei Mercati rionali due realtà "esemplari" di quello che vuole essere l'indirizzo politico condiviso con le Associazioni di categoria:
 - a) per quanto riguarda il Centro storico occorre dare priorità all'impegno comune per il decoro e la tutela delle peculiarità artistiche e monumentali attraverso azioni concertate che vadano nella direzione di una particolare attenzione per strutture di vendita, qualità e tipicità del commercio su area pubblica;
 - b) per quanto riguarda i Mercati rionali occorre invece, mediante azioni concertate che vadano nella direzione di una maggiore pianificazione degli interventi di trasformazione urbana, dell'ampliamento dell'orario di vendita etc., incrementare il ruolo di servizio essenziale svolto a favore dei cittadini residenti.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi della vigente normativa e costituisce parte integrante e sostanziale del Piano per la disciplina del Commercio su area pubblica.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle demaniali, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 - b) per **mercato**, uno specifico ambito del territorio comunale, articolato in più posteggi e destinato all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari nei giorni stabiliti dal Piano comunale per la disciplina del Commercio su Area pubblica;
 - c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi e rilevazione delle assenze dei concessionari;
 - d) per **posteggio nel mercato**, la specifica ed individuata area del mercato che viene data in concessione agli operatori;
 - e) per **posteggio isolato o fuori mercato**, le specifica ed individuata parte delle aree di cui al comma a), non costituenti organico di alcun mercato, che vengono date in concessione agli operatori;
 - f) per **fiera**, la manifestazione commerciale organizzata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività alla quale partecipano operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - g) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni, secondo modalità e criteri stabiliti dal Comune, oltre agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono essere ammessi a partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché imprenditori agricoli e artigiani regolarmente iscritti al relativo albo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la vendita e somministrazione degli alimenti;
 - h) per **raggruppamento turistico**, l'insieme dei posteggi che si snodano con visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale del territorio comunale che si differenzia dal mercato per l'offerta di merceologie prevalentemente non alimentari e rivolte al turismo.
 - i) per **raggruppamento di servizio**, l'insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale alla struttura medesima.
 - j) per **raggruppamento straordinario**, l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo ed esclusivamente in occasione di manifestazioni pubbliche programmate allo Stadio "A. Franchi" o al Nelson Mandela Forum di Viale Paoli;
 - k) per **turno**, l'insieme dei posteggi, ubicati sia nei mercati che nei raggruppamenti turistici o collocati fuori mercato, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano tramite prestabilita periodica rotazione, autogestita ma da comunicare all'Amministrazione, per svolgervi commercio di generi non alimentari, talvolta con specializzazioni merceologiche dettagliate;
 - l) per **presenze in un mercato** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

- m) per **presenze effettive** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività di vendita;
- n) per **posteggio riservato**, il posteggio destinato agli imprenditori agricoli o a soggetti portatori di handicap ex L. 104\92;
- o) per **spunta**, l'operazione giornaliera con la quale, secondo modalità e orari stabiliti nel presente Regolamento, dopo aver verificato le assenze dei titolari di concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, agli operatori presenti, dei posteggi occasionalmente vacanti, o non assegnati, in un mercato o in una fiera;
- p) per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, è presente nel mercato o nella fiera per occupare, in quella specifica giornata, uno dei posteggi vacanti o non assegnati.

Articolo 4

Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di vendita

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa se effettuato su posteggio e a denuncia di inizio attività se effettuato in forma itinerante e può essere svolto da persone fisiche, o società di persone regolarmente costituite, ed in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale.
2. L'attività di vendita può, quindi, essere esercitata:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante, nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento;
3. Il commercio sulle aree pubbliche non appartenenti al demanio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo rilascio di atto concessorio o nulla osta da parte dell'Ente proprietario dell'area. In questo caso la durata della autorizzazione non potrà che essere pari a quella di concessione.
4. L'autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio in un mercato, sono rilasciate dal comune e l'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato ad esercitare l'attività di vendita nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa regionale e dal presente Regolamento.
5. Le richieste di nuova autorizzazione e concessione di posteggio possono essere inoltrate solo a seguito di apposito bando di concorso predisposto dall'Amministrazione e pubblicato con le modalità in seguito specificate.
6. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività al comune in cui il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se trattasi di società di persone. L'attività può essere svolta dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui sopra nei modi e nelle forme previste dalla normativa regionale in materia e dal presente regolamento.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, abilita anche alla loro somministrazione solo quando l'operatore sia in possesso dei requisiti professionali ed igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti.

Art. 5

Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come definiti dal D. Leg. 228\2001, per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nei mercati e nelle Fiere, o della concessione temporanea per le Fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita, per l'occupazione giornaliera dei posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita.

2. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale, l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione della avvenuta comunicazione, al Comune sede dell'impresa agricola, della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, del D. Leg. 228\2001.

Art. 6 Posteggi riservati

1. Ai sensi della vigente normativa regionale, il comune ha individuato, in alcuni mercati e fiere, posteggi riservati agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo che precede, ed ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge n. 104\1992. L'esatta ubicazione dei posteggi riservati risulta dalle singole schede dei mercati e delle fiere approvate contestualmente al presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato in ogni mercato o fiera.
3. Per garantire l'accesso all'attività commerciale dei soggetti di cui alla L.R. n. 27\1992, modificata dalla L. R. n.87/95, il comune, in sede di pubblicazione di bandi di concorso pubblici per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere, potrà individuare forme di agevolazione riservate a tale categoria di operatori.

Art. 7 Subingressi

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ad ogni cambio di proprietà o di gestione dell'azienda, deve corrispondere una comunicazione di subingresso, rispettando la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti
2. La comunicazione di subingresso, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, e professionali ove richiesti, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445\2000, deve essere presentata al Comune nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale.
3. Nella ipotesi in cui la comunicazione pervenuta non sia completa, l'Ufficio competente provvede a richiedere dichiarazioni o documentazioni integrative ed i termini di conclusione del procedimento sono sospesi. Le dichiarazioni e/o i documenti integrativi devono pervenire all'ufficio nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'operatore; in difetto si provvederà ad archiviare la comunicazione ricevuta ed il subentrante non risulterà più abilitato all'esercizio dell'attività del dante causa.
4. La comunicazione di subingresso in un titolo abilitativo al commercio in forma itinerante, deve essere indirizzata al comune di residenza del subentrante, o sede legale della società.
5. Il subingresso nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica rilasciato a soggetti riservisti di cui al precedente articolo 6, comma 1, per trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, dell'azienda è ammesso soltanto a favore di soggetti in possesso degli stessi requisiti.
6. La reintestazione delle concessioni di posteggio rilasciate agli imprenditori agricoli è ammessa unicamente a seguito del trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'intera o di parte dell'azienda agricola cui la concessione afferisce.
7. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede, o agli eredi, al quale, anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande, è consentito continuare a titolo provvisorio l'attività per un anno dalla data del decesso

del dante causa. Se al termine del periodo suddetto il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti, il titolo abilitativo decade.

8. La cessione in proprietà o l'affidamento in gestione dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze maturate dal cedente con i singoli titoli abilitativi di cui l'azienda è corredata. In ogni caso, le presenze acquisite per subingresso, non potranno in alcun modo essere cumulate a quelle maturate con altre autorizzazioni o titoli abilitativi, né trasferite su altre autorizzazioni o titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, già nella disponibilità del subentrante.
9. L'esercizio dell'attività di vendita è consentito al subentrante, in possesso dei requisiti prescritti, successivamente alla presentazione al comune, nei termini stabiliti, di regolare comunicazione di subingresso documentata dalla relativa attestazione di ricevimento.
10. Nella ipotesi in cui la comunicazione di subingresso, o di cessazione dell'attività, pervenga all'Amministrazione oltre il termine stabilito dalla vigente legge regionale, si provvederà a darne notizia alla Polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 104, comma 3, della L.R. 28\2005 e successive modifiche.
11. Il trasferimento dell'azienda comporta, da parte dell'Amministrazione comunale, la verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al comune di Firenze dall'azienda medesima. In caso di accertata morosità al pagamento del canone COSAP, l'ufficio competente procede ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) del regolamento COSAP.

Articolo 8

Trasferimento di mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e fiere

1. Lo spostamento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, ai fini della **valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale**, è effettuato dal comune, con le modalità e nei termini di cui alla legge regionale. La nuova collocazione del mercato o della fiera sarà individuata con apposito provvedimento del Consiglio comunale, previa acquisizione dei pareri di tutte le Direzioni dell'Amministrazione interessate, nonché, quando necessario, degli enti ed organismi esterni, ivi compresi quelli preposti alla tutela dei beni artistici ed ambientali.
2. Qualora si debba procedere al trasferimento definitivo o alla modifica dell'assetto di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato per motivi di pubblico interesse, di ordine o sicurezza pubblica o di igiene e sanità pubblica, motivazioni che spesso prescindono da ipotesi di programmazione o di preavviso, il Comune, ai sensi della vigente normativa regionale, consultate le locali Associazioni di categoria e tenuto conto delle risultanze di una Conferenza di Servizi indetta fra le Direzioni dell'Amministrazione interessate e gli eventuali enti terzi, individua le nuove collocazioni o assetto del mercato o della fiera. I termini di decorrenza del provvedimento saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.
3. Nelle ipotesi di urgente e temporaneo interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo, così come nel caso di sopravvenuta indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore, può essere disposto il trasferimento immediato di uno o più posteggi, ovvero dell'intero mercato, raggruppamento, fiera o posteggio isolato.
4. Nei casi in cui interessati dal trasferimento, per le motivazioni di cui ai commi precedenti, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria e nei termini compatibili con l'urgenza di provvedere, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
 - mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi;
5. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni, qualora non sia raggiunto un accordo fra tutti gli interessati dal trasferimento, avverrà sulla base delle scelte effettuate dai concessionari, interpellati in ordine

della maggiore anzianità di presenza sul mercato di ciascun operatore e, a parità, della anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su area pubblica

- 6 Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
- nell'ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
 - individuando nuove postazioni;

Art. 9

Durata delle autorizzazioni e concessioni

1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio è decennale, secondo le prescrizioni della vigente normativa regionale .
2. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri Enti, hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area;

Articolo 10

Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

1. Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, o fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente o dal presente Regolamento.
2. Variazioni alle prescrizioni contenute nelle suddette schede, in ordine alle altezze, agli aggetti tendari, alla collocazione ed alle dimensioni dei posteggi, motivate da sopravvenute necessità od opportunità, potranno essere adottate con deliberazione della Giunta comunale, previa consultazione delle associazioni di categoria,
3. L'orario di accesso alle aree mercatali, salvo diversa prescrizione indicata nelle singole schede, è consentito agli operatori un'ora e mezza prima dell'inizio dell'attività, ed i singoli posteggi dovranno essere lasciati completamente sgombri da merci, attrezzature e nettezza di ogni genere entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita.
4. In ogni scheda sono altresì riportati gli orari di vendita per ogni tipologia di posteggio.
5. Si conferma, in analogia con quanto stabilito per il commercio in sede fissa, l'obbligo di chiusura di qualsiasi attività di commercio su area pubblica nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.
6. Entro il 31 Dicembre, con specifica ordinanza sindacale adottata previa consultazione delle Associazioni di categoria,, sono definite le variazioni agli orari di vendita stabiliti nelle singole schede, per ogni tipologia di posteggio, da valersi per l'anno successivo.

Art. 11
Esercizio dell'attività

1. L' esercizio dell' attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai soggetti titolari di uno dei titoli abilitativi di cui all' art. 4 che precede. Quando titolare sia una società, l'esercizio dell'attività è consentito a tutti i soci nei casi di società in nome collettivo ed ai soci accomandatari nei casi di società in accomandita semplice.
2. Il titolo abilitativo, in originale, dovrà essere sempre esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. In caso di assenza del titolare, di tutti i soci per le Società in nome collettivo o dei soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, l'attività di vendita, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita ai collaboratori ed ai dipendenti.
4. La condizione di dipendente o collaboratore deve risultare da dichiarazione, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445\2000, attestante la natura del rapporto con l'azienda titolare
5. I concessionari non possono per alcun motivo occupare superficie maggiore o diversa da quella risultante dall'atto di concessione. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l' altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla circolazione pedonale e veicolare.
6. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie concessionata.
7. Al termine dell'orario di vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione, il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, salvo, per gli operatori alimentaristi, eventuali specifiche autorizzazioni in deroga rilasciate dalla competente ASL.
8. I concessionari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall' esercizio dell'attività, ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo..
9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato, nonché le eventuali riserve.
10. E' vietato, ai sensi della vigente normativa regionale, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano delle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato.
11. Per quanto riguarda l' apposizione sui mezzi e le attrezzature di vendita di scritte pubblicitarie, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
12. Gli oggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.
13. Agli oggetti tendari non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale, né è consentita alcuna iscrizione o marchio pubblicitario, fatta salva unicamente la possibilità di indicare la ragione sociale o insegna della ditta.
14. L'utilizzo di mezzi sonori, compresi gli apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette e c.d., è soggetto alle disposizioni del vigente Regolamento comunale per le attività rumorose.
15. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente, e non può quindi esercitare, se si presenta sul mercato dopo l'orario prefissato per l' inizio dell'attività.
16. E' obbligatoria per gli operatori la permanenza sul posteggio per tutta la durata dell' orario di vendita stabilito per il mercato o la fiera.

Art. 12

Limiti e divieti nell' esercizio dell'attività di commercio itinerante e su posteggio

1. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale nonché allo scopo di restituire le aree interessate ad utilizzi più consoni alla vocazione culturale della città e garantirne il decoro e la fruibilità da parte dei cittadini, e' vietato il commercio itinerante nonché il rilascio di nuove autorizzazione e concessioni decennali e l' ampliamento della superficie per i posteggi, di qualsiasi tipologia, ubicati nell' area del centro storico, ed in altre zone dichiarate di particolare interesse storico, artistico ed ambientale, comprese nel seguente perimetro territoriale:

Ponte alla Vittoria – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore – Rampa Spadolini – Via Cosseria – Via XX Settebre – Via del Ponte Rosso – P.za della Libertà – Viale Don Minzoni – Cavalcavia delle Cure – P.za delle Cure – Viale dei Mille – Viale M. Fanti – V.le Cialdini – Via Lungo l' Africo – V.le De Amicis – P.za Alberti – Via Piagentina – L.no del Tempio – L.no C. Colombo – P.te da Verrazzano – P.za Ravenna – L.no Ferrucci – P.za Ferrucci – Viale Michelangelo – P.le Michelangelo – Viale Galilei – Via di San Leonardo – P.le di Poggio Imperiale – V.le del Poggio Imperiale. Via Dante – Via Senese – Via di Colombaia – Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana – Via di Bellosguardo- P.za e Via San Francesco di Paola - V.le Ariosto -V.le Aleardi – V.le Sanzio – P.za Pier Vettori – Via del Ponte Sospeso – P.za Gaddi – Ponte alla Vittoria.

E' inoltre compreso tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell' Indiano.

Le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.

Unicamente per i mercati rionali, quando la superficie dei posteggi sia inferiore ai 30 mq. e le mutate condizioni logistiche dell' area lo consentano, è ammessa deroga all'ampliamento della superficie in concessione, purchè tale ampliamento sia riferito ai tutti i posteggi del mercato.

2. Per motivi di disciplina della viabilità, di limitazione o interdizione del traffico veicolare, di tutela della salute e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione dall'inquinamento, è assolutamente vietata l'assegnazione e l'occupazione giornaliera dei posteggi momentaneamente vacanti nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant' Ambrogio, nonché dei posteggi compresi nei mercati, raggruppamenti, e turni, che quelli fuori mercato, ubicati all'interno del perimetro territoriale di seguito indicato:

Ponte alla Carraia – P.za Goldoni – Via de' Fossi – P.za Santa Maria Novella – Via della Scala – Via Santa Caterina da Siena – P.za della Stazione – Via Nazionale – Via XXVII Aprile – Via degli Arazzieri – P.za San Marco – Via C. Battisti – P.za SS. Annunziata – Via della Colonna – Borgo Pinti – Via dei Pilastri – Via dei Macci – Via dell' Agnolo - Via de' Pepi – P.za S. Croce – Via Magliabechi – Corso dei Tintori – P.za Cavalleggeri – Lungarno delle Grazie – Ponte alle Grazie – L.no Torrigiani – Via Guicciardini – P.za Santa Felicità – P.za Pitti - Via Maggio – P.te Santa Trinita – L.no Corsini – P.za Goldoni.

E' inoltre compreso il P.le Michelangelo. Le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato

3. Nell' area di cui al comma precedente, con esclusione del mercato coperto di San Lorenzo, non è consentito procedere a nuova assegnazione dei posteggi, a qualsiasi tipologia appartengano, che, in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione in essere, dovessero tornare nella disponibilità del Comune. Gli spazi suddetti, ove possibile, saranno utilizzati unicamente per procedere a spostamenti temporanei.
4. Alle autorizzazioni e concessioni di posteggio rilasciate, a qualunque tipologia appartengano e in qualsiasi zona del territorio comunale, siano ubicati i relativi posteggi ed ai titoli abilitativi al commercio itinerante, non saranno consentite variazioni o aggiunte merceologiche.

Art. 13

Caratteristiche delle strutture di vendita e modalità di esposizione delle merci nel centro storico

1. Al fine di garantire il decoro urbano ed a tutela del rilevante interesse storico e ambientale del centro storico, individuato dal comma 2 dell' art. 12 del presente regolamento, vengono definite alcune prescrizioni ulteriori per l' esercizio del commercio su area pubblica.
2. Per quanto attiene le strutture di vendita utilizzabili nel perimetro territoriale sopra individuato, l' Amministrazione potrà definire, anche in accordo con la Soprintendenza competente, alcune particolari e specifiche caratteristiche in ordine a: dimensioni, materiali, colori, modalità di esposizione delle merci, aggetti tendari ecc. Su tali particolari e specifiche caratteristiche verrà aperta una concertazione con le Associazioni di categoria che dovrà condurre, entro un congruo termine di tempo, alla stipulazione di accordi che dovranno essere sottoscritti dalle stesse Associazioni di categoria e dagli operatori interessati.
3. Qualora, nella ipotesi di cui al comma precedente, la concertazione non si concluda con un accordo, oppure qualora gli operatori interessati non sottoscrivano gli accordi o non vi diano adempimento, l' Amministrazione procederà ai sensi dell' art. 40, comma 6, della L.R. n. 28\2005.
4. Nell' ambito territoriale definito al comma 1, per lo svolgimento dell' attività, è escluso l' uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore. L' uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote rivestite in gomma rigida per garantire l' integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e obbligatoria rimozione al termine dell' orario giornaliero di attività.
5. Relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa la vendita dei seguenti prodotti:
 - settore alimentare - carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei;
 - settore non alimentare – biancheria intima, mobili, stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l' industria, il commercio e l' artigianato, cose ed oggetti usati in genere, armi ed esplosivi, oggetti preziosi, articoli usualmente venduti nei sexy-shop, prodotti chimici;
 - E' tassativamente esclusa anche la vendita di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa e/o delle appartenenze culturali, e/o nazionali delle persone.
6. Per quanto attiene alcuni particolari generi di abbigliamento, quali magliette, divise ed accessori di tipo sportivo, nonché bandiere, gonfaloni e stendardi di qualunque genere, è consentita la loro esposizione solo ed esclusivamente all' interno della struttura, per i tre lati di vendita.
7. Le strutture di vendita devono essere messe in opera sul posteggio, ed utilizzate, in modo da assicurare, in qualsiasi momento il rispetto della superficie assegnata, come indicata nei relativi atti di concessione..
8. Gli aggetti tendari, ai quali è vietato appendere qualsiasi tipo di merce o materiale, sono consentiti nelle dimensioni e caratteristiche previste dalle singole schede allegate al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica e devono risultare di immediata retrattibilità in modo da garantire il più rapidamente possibile lo sgombero della sede stradale nei casi di urgenza Gli aggetti devono essere realizzati in tessuto di colore unito nei toni del beige, ed a ciascun concessionario incombe l' onere della loro manutenzione, in modo da garantirne sempre la pulizia ed il decoro;
9. Sulle strutture di vendita ed aggetti tendari, è altresì vietata l' esposizione di qualsiasi pubblicità.

Art. 14

Sospensione, decadenza e revoca dell' autorizzazione e/o concessione

1. La sospensione volontaria dell' attività di vendita, da comunicare preventivamente all' Amministrazione qualunque sia la durata, non potrà essere complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad $\frac{1}{3}$ del periodo di operatività della concessione di posteggio, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa regionale. La ripresa dell' attività, se richiesto dall' Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l' esibizione della documentazione fiscale relativa.
2. Nella ipotesi di malattia prevista dalla vigente normativa regionale, la sospensione dell' attività di vendita non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi in un triennio, oltre al periodo di sospensione volontaria prevista al comma precedente.
3. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l' emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da aids, ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
4. La sospensione del titolo abilitativo, e, quindi, dell' attività di vendita, potrà essere disposta dal Comune, ai sensi della vigente normativa regionale, per un periodo da dieci a venti giorni, nelle fattispecie e con le modalità elencate e disciplinate dal successivo art. 15 del presente regolamento.
5. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale nonché dal Regolamento COSAP, l' Amministrazione provvede a pronunciare la decadenza della concessione di posteggio nei casi di morosità nel pagamento dei canoni di servizio per i mercati coperti di San Lorenzo e Sant' Ambrogio. protrattasi per più di due trimestri.
6. L' adozione del provvedimento di decadenza dell' autorizzazione e della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate dall' operatore con l' atto medesimo, sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e/o valutate né per la spunta né per i concorsi per l' assegnazione di altri posteggi.

Art. 15

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche, si fa espresso riferimento alla normativa regionale in materia,
2. Sono considerate violazioni di particolare gravità, le infrazioni sotto elencate, a seguito delle quali, pertanto, l'Amministrazione disporrà a carico del concessionario la sospensione dell'attività per un periodo da dieci a venti giorni:
 - a. occupazione di suolo pubblico in eccedenza del 50% rispetto alla superficie in concessione, nei posteggi ubicati nelle aree indicate all' art. 12, comma 1, del presente Regolamento, rilevata anche per una sola volta; per quanto riguarda i posteggi di superficie pari o inferiore a metri quadri 3, l'eccedenza da valutare dovrà essere di metri quadri due;
 - b. esercizio dell' attività di vendita in forma itinerante nelle aree di cui al punto precedente rilevata anche per una sola volta;
 - c. mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell' art. 13, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;
 - d. inadempimento, salvo specifica autorizzazione agli operatori alimentaristi rilasciata dalla competente ASL, all'obbligo della rimozione della struttura al termine dell'orario di vendita o del periodo di concessione, oppure nel periodo di mancato esercizio dell'attività per sospensione volontaria o malattia, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;

- e. commercio di animali vivi in difetto di osservanza della vigente normativa di tutela dei medesimi, rilevata anche per una sola volta;
 - f. mancato rispetto, nell'occupazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti, della destinazione merceologica dei medesimi o delle riserve previste per alcuni soggetti (handicap e imprenditori agricoli), rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;
 - g. mancanza della idoneità sanitaria delle strutture di vendita, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi, prescindendo da analoghe disposizioni di organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sanità;
 - h. violazione, nei mercati in cui è presente il servizio, delle modalità di attestazione della presenza o di partecipazione alle operazioni di "spunta", rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;
 - i. mancato rispetto delle limitazioni merceologiche previste per alcune specifiche categorie di posteggi, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi;
3. Ai fini della rilevazione delle sanzioni sopra indicate, si considerano come eccedenti la superficie in concessione le porzioni di suolo effettivamente sottratte all' utilizzo pubblico.

Articolo 16 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Per l'esercizio del commercio su area pubblica, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, (banco temporaneo, negozio mobile, automarket o costruzione stabile), si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico- sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, particolarmente in materia di vendita e somministrazione di generi alimentari.
2. Qualora pervenga da parte della competente ASL, o altro soggetto cui compete il controllo in materia, comunicazione relativa alla perdita dell' idoneità sanitaria, deve essere disposta, a carico dell' azienda commerciale relativa, la sospensione dell' attività di vendita fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie richieste.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Nei mercati e nelle Fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 17
Individuazione dei mercati

1. I mercati istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dalle singole schede allegate al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 18
Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme individuate dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, assicura l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento.
2. Il comune può prevedere forme diverse di gestione, affidando alcuni servizi inerenti le attività mercatali a soggetto esterno.
3. Ogni operatore su area pubblica, ditta individuale o società, non può ottenere in concessione, o acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di due posteggi nello stesso mercato e nello stesso giorno della settimana.
4. Gli operatori riservati ai sensi della L. 104/92 e gli imprenditori agricoli non possono ottenere in concessione più di un posteggio riservato in ogni mercato, nello stesso giorno della settimana
5. Gli orari di vendita, sempre modificabili con ordinanza del Sindaco, sono quelli risultanti dalle schede dei mercati allegate al Piano del commercio. L'accesso alle aree mercatali non può avvenire prima di un'ora e mezza dal previsto inizio dell'attività.
6. Entro un'ora dalla cessazione della vendita, ogni operatore deve provvedere a lasciare il posteggio in concessione completamente sgombro da merci, rifiuti e nettezza di qualsiasi genere. La raccolta dei medesimi deve avvenire nelle attrezzature, nei tempi e con le modalità previste per il relativo servizio gestito dall'Amministrazione o da altro soggetto incaricato.

Articolo 19
Rilascio in concessione decennale dei posteggi non riservati

1. Nella eventualità dell'esistenza di posteggi vacanti, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni decennali dei posteggi a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico.

I bandi devono contenere:

- a) elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione merceologica di ciascuno;
- b) eventuale elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 25/2005 e successive modifiche;
- c) giorno di inizio e termine ultimo per la presentazione delle domande;
- d) motivi di esclusione dalla partecipazione;
- e) criteri di formulazione delle graduatorie;

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati per la pubblicazione alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed adeguatamente pubblicizzati.
3. Esaminate le domande pervenute, viene formulata la graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) - Maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore di commercio su area pubblica;
4. Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il Comune rilascia autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio.

Articolo 20

Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ipotesi dell'esistenza in un mercato di posteggi vacanti riservati agli imprenditori agricoli, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio a seguito di bando pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate dall' articolo che precede, e conseguente formazione di una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente, su posteggi riservati alla medesima categoria di operatori, nell'ambito del mercato;
 - b) - Anzianità di esercizio dell'attività di imprenditore agricolo riferita all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
2. Ogni imprenditore agricolo non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di impresa agricola, più di un posteggio riservato nello stesso mercato, nel medesimo giorno della settimana.

Articolo 21

Rilascio in concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap

1. Per i posteggi vacanti del mercato riservati ai portatori di handicap, come certificati ai sensi della L. 104\92, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito di bando di concorso, da pubblicarsi con le modalità indicate al precedente articolo 19, e successiva redazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente, sui posteggi riservati alla medesima categoria di operatori, nell'ambito del mercato;
 - b) - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese come operatore su area pubblica.
2. Ogni operatore riservista non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di un posteggio riservato nello stesso mercato, nel medesimo giorno della settimana.
3. Agli operatori di cui al presente articolo è data facoltà di partecipare anche all'assegnazione di posteggi non riservati nell'ambito del mercato, purchè non venga superato il limite complessivo di due posteggi giornalieri all' interno dello stesso mercato.

Articolo 22

Assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti nei mercati è effettuata dal personale del Comune, o da altro soggetto autorizzato, rispettando la destinazione merceologica dei posteggi e adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di numero di presenze nel mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore medesimo rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. La presenza maturata deve essere comprovata dal relativo bollettino di pagamento Cosap, correttamente compilato e pagato il giorno stesso della occupazione del posteggio.
3. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed agli imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui al comma precedente e rispettando la destinazione merceologica del posteggio.
4. Qualora l'operatore che ha ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio, rinunci esplicitamente ad esercitare l'attività di vendita, non sarà riconosciuta alcuna presenza.
5. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all'assegnatario, l'esercizio dell'attività deve considerarsi illegittimo e l'operatore sanzionato ai sensi della normativa vigente.
6. L'assegnazione giornaliera è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature e arredi, o su cui insistono manufatti stabili di proprietà del concessionario oppure dell'Amministrazione.

Articolo 23

Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle ordinariamente previste, sono autorizzati a partecipare gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato, senza riassegnazione dei posteggi. Quando il mercato straordinario si svolga nelle giornate domenicali, è autorizzato ad esercitare l'attività di vendita l'organico del mercato di uno dei giorni della settimana, individuato con rotazione annuale.
2. E' previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni 8 dicembre e le due domeniche precedenti il Natale, con orario di vendita 8-18. Nel giorno festivo dell'8 dicembre, oltre ai mercati rionali, può essere svolta attività di vendita anche nei mercati non giornalieri, il cui giorno di svolgimento coincida con la suddetta festività.
3. Le assenze nei mercati straordinari degli operatori concessionari non sono conteggiate come tali, ma sono conteggiate le presenze degli "spuntisti", ove ammessi.

Art. 24**Definizione e differenziazioni**

1. I Raggruppamenti sono costituiti da un insieme, più o meno numeroso, di posteggi ubicati entro una determinata area del territorio comunale, omogenei per offerta merceologica, dimensioni del posteggio, modalità ed orari di esercizio dell' attività.
2. I Raggruppamenti possono essere: turistici, straordinari e di servizio, secondo la localizzazione, la specializzazione merceologica od il periodo di attività. Per quanto non specificamente previsto negli articoli che seguono, si fa riferimento alle disposizioni previste per i mercati.

Art. 25**Raggruppamenti Turistici**

1. Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, e individuati dal Piano del commercio su area pubblica. Si differenzia dal mercato per la netta prevalenza non alimentare dei generi posti in vendita e per le specializzazioni merceologiche rivolte essenzialmente al turismo. Non saranno, conseguentemente, autorizzabili variazioni nelle destinazioni e/o limitazioni merceologiche stabilite per i posteggi costituenti un Raggruppamento turistico;
2. Nella fattispecie, e fatte salve le ulteriori specificazioni e limitazioni previste per i posteggi costituenti i c.d. "Turni commerciali" anche se inseriti all' interno di un Raggruppamento turistico, le merceologie commerciabili, di tipo non alimentare, dovranno essere limitate agli articoli di pelletteria, articoli e accessori di abbigliamento, (esclusa la biancheria intima) souvenirs, bigiotteria, articoli di cartoleria, occhiali da sole, biancheria per la casa.
3. Sui posteggi dei Raggruppamenti turistici, con esclusione del Raggruppamento "Ciompi", non possono essere commercializzate cose e oggetti usati, fatti salvi i diritti acquisiti fino al momento della eventuale cessione dell' azienda. L'operatore subentrante, pertanto, deve assicurare il rispetto integrale delle disposizioni del presente Regolamento
4. Causa limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e per motivi di sicurezza e prevenzione dall' inquinamento, è vietata l'assegnazione e l'occupazione giornaliera, temporanea od occasionale dei posteggi appartenenti ad un Raggruppamento turistico, come previsto all' art. 12, comma 2, del presente Regolamento.
5. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale ed allo scopo di decongestionare le aree del centro storico, ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione in essere. Al verificarsi di tali eventi, i posteggi saranno tolti dall' organico del raggruppamento e gli spazi relativi utilizzati dall' Amministrazione solo per trasferimenti temporanei o interventi di razionalizzazione della intera area mercatale. Si conferma, quindi, il criterio di non aumentare, né in numero né in dimensioni, i posteggi dei raggruppamenti turistici.

6. Relativamente all' esposizione delle merci ed alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei Raggruppamenti turistici, si fa espresso riferimento a quanto disposto dall' art. 13 che precede.
7. La vendita di generi alimentari nei posteggi dei Raggruppamenti, con le limitazioni previste dal Piano del commercio, dovrà essere esercitata utilizzando mezzi e/o strutture idonei sotto il profilo igienico sanitario, garantendo lo scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia;
8. L'accesso ai posteggi è consentito due ore prima dell' inizio dell' attività di vendita, al termine della quale l'area deve essere lasciata sgombra da merci e rifiuti entro un'ora.

Art. 26 **Raggruppamenti Straordinari**

1. Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandelaforum di Viale Paoli, sui quali è autorizzato l'esercizio dell' attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all' interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico alle quali possono partecipare unicamente soggetti individuati in precedenza.
2. Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interdizione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera; pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.
3. Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell' assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza della concessione) non saranno oggetto di riassegnazione e verranno definitivamente soppressi dall' organico del Raggruppamento relativo.
4. L' accesso dei concessionari all' area di vendita è consentito tre ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e nettezza di qualsiasi tipo.
5. Nella zona del Viale Paoli e del Viale Fanti, nelle giornate in cui si tengono manifestazioni nelle suddette strutture, per la presenza dello specifico servizio di ristoro alimentare effettuato dagli operatori dei due Raggruppamenti straordinari, è vietato ai commercianti concessionari di posteggi fuori mercato per la vendita di generi alimentari ubicati nel raggio di 150 metri dallo Stadio o dal Mandelaforum, (considerando per lo Stadio tutto il perimetro esterno e per il Mandelaforum il cancello di ingresso di Viale Paoli), esercitare attività di vendita, a decorrere dalla quarta ora antecedente il programmato inizio e fino a due ore dal termine delle manifestazioni medesime.
6. Gli operatori del mercato rionale "Fanti", collocato in prossimità dello Stadio comunale, in occasione di manifestazioni programmate nella struttura suddetta in orario concomitante con quello di esercizio dell'attività di vendita, dovranno lasciare l'area mercatale completamente libera e sgombra entro tre ore dal previsto inizio delle manifestazioni medesime, salvo diversa disposizione da attuare con ordinanza sindacale.

Art. 27 **Raggruppamenti di Servizio**

1. Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità ed a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita e definita nelle singole schede del Piano.
2. I Raggruppamenti di servizio previsti dal Piano sono: quello a servizio del Cimitero di Trespiano e quello a servizio del Luna Park.

3. E' esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti o non assegnati

Articolo 28 **Raggruppamento di servizio Luna Park.**

1. Dato atto del carattere particolare della manifestazione-spettacolo nella quale si inseriscono i posteggi destinati al commercio di generi alimentari all'interno del Luna Park, il rilascio delle relative autorizzazioni di commercio avviene su base annuale, considerando tale il periodo di tempo dal mese di Ottobre al mese di Maggio successivo durante il quale, tradizionalmente, si svolge l'attività del Luna Park. L'edizione annuale dello spettacolo medesimo è, poi, articolata in "turni", e cioè singoli periodi di operatività delle attrazioni e, quindi, di esercizio dell'attività di vendita da parte dei commercianti autorizzati. I "turni" sono definiti ed approvati dal competente ufficio della Direzione Sviluppo Economico, che provvede anche al rilascio, per ogni "turno", dell'autorizzazione di pubblico spettacolo e di concessione di suolo pubblico per l'intero Luna Park, nella quale sono ricompresi e considerati anche gli spazi utilizzati dagli operatori alimentaristi.
2. L'autorizzazione di commercio è rilasciata annualmente, previa pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di un avviso pubblico, valutazione delle domande pervenute e redazione di una graduatoria sulla base delle presenze maturate dai richiedenti nelle precedenti edizioni del Luna Park.
3. L'organico del Raggruppamento di servizio a seguito dello spettacolo viaggiante è definito nel numero di 5 posteggi di identica superficie, la cui dimensione massima non potrà essere superiore a metri quadri 30, al netto dell'oggetto tendario di un metro su ciascun lato.
4. Le dimensioni e il posizionamento dei posteggi medesimi sono esattamente individuati e definiti nella planimetria generale approvata, per ogni "turno" in cui si articola l'edizione annuale del Luna Park, dal competente ufficio della Direzione Sviluppo Economico, che provvede anche al rilascio dell'atto di concessione della intera area sulla quale insistono sia le attrazioni che le attività di commercio di generi alimentari.
5. I cinque posteggi in oggetto devono, comunque, essere collocati il più possibile distanti da altri commercianti su area pubblica di generi alimentari eventualmente presenti e già autorizzati ad operare nelle vicinanze dell'area destinata ad ospitare il Luna Park.
6. Le strutture per l'esercizio del commercio devono essere posizionate, con il fronte di vendita rivolto verso l'interno del parco divertimenti, completamente ed interamente collocate in ogni loro arredo o attrezzatura, prima della verifica della Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, effettuata la quale è assolutamente vietato apportare modifiche e/o introdurre elementi modificativi rispetto a quanto eventualmente approvato.
7. L'autorizzazione di commercio annuale decade nel caso in cui l'operatore non eserciti l'attività per un numero di giorni superiore ad un terzo dei giorni complessivi di operatività del Luna Park per quella edizione annuale, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalla vigente normativa regionale per il commercio su area pubblica.
8. Nella ipotesi di pronuncia di decadenza della autorizzazione annuale di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione di alcun periodo di esercizio dell'attività eventualmente svolto dall'operatore nella edizione del Luna Park interessata.
9. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile agli operatori, non si tenga l'edizione annuale del Luna Park, o parte della stessa, non si dà luogo alla valutazione del periodo di mancato esercizio dell'attività.
10. Nella ipotesi di occasionale assenza dell'operatore interessato, non è consentito effettuare sul posteggio vacante alcuna operazione di "spunta"

**Art. 29
Definizione**

1. Per turno si intende l'insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse del territorio comunale, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano tramite prestabilita periodica rotazione, per svolgervi commercio di generi non alimentari, talvolta con precisa e limitata specializzazione merceologica.

**Art. 30
Funzionamento**

1. La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi. Se gli operatori non provvedono, o in caso di disaccordi o malfunzionamento della turnazione medesima, provvede l'Amministrazione.
2. I posteggi costituenti i turni commerciali, sui quali è autorizzata la vendita dei soli generi non alimentari, possono essere sia collocati nell'organico di un mercato rionale o di un raggruppamento turistico, sia ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità ed orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.
3. In particolare, per quanto riguarda i posteggi collocati nell'organico di un raggruppamento turistico, o comunque ubicati all'interno del perimetro territoriale di cui al comma dell'art. 12 del presente regolamento, si ribadisce il divieto di occupazione giornaliera nonché di istituzione di nuovi posteggi o di riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, dichiarati decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di subingresso per cessione dell'azienda commerciale.
4. I posteggi dei turni commerciali inseriti nell'organico dei mercati e occasionalmente vacanti, possono essere occupati giornalmente dagli spuntisti secondo le modalità già individuate per i mercati medesimi.
5. Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.

**Art. 31
Individuazione dei turni e diversificazioni merceologiche**

1. I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono i seguenti: turno cassetta (14 posteggi), turno fondini (17 posteggi), turno illustratori (4 posteggi), turno imbonitori (23 posteggi) e turno pennai (4 posteggi), meglio definiti nelle singole schede del Piano per la disciplina del commercio su area pubblica.
2. Sui posteggi del turno cassetta è autorizzata la sola vendita di: cartoline, guide turistiche, diapositive, giocattoli e modellismo, piccola bigiotteria, rullini fotografici, poster, manifesti, cartamodelli, oggetti ricordo.
3. Sui posteggi del turno fondini è autorizzata la sola vendita di: articoli in pelle e cuoio di piccole dimensioni, (escluso calzature, borse e capi di abbigliamento), occhiali da sole, ombrelli e bastoni, piccoli accessori di abbigliamento.
4. Sui posteggi del turno pennai è autorizzata la sola vendita di: penne e accessori, bigiotteria, piccola pelletteria, (escluso calzature, borse e capi di abbigliamento), cartoline, guide turistiche e occhiali da sole.

Articolo 32**Definizione**

1. I posteggi isolati o fuori mercato istituiti sul territorio comunale sono individuati in apposito elenco allegato al Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, distinti per localizzazione e con indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, destinazione merceologica e eventuale specializzazione.
2. Non sono compresi nell'elenco di cui al comma precedente, i chioschi per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a impianti per la distribuzione di carburanti su suolo pubblico, in quanto tali attività sono soggette a programmazione e pianificazione diverse da quella del Commercio su aree pubbliche.
Per quanto attiene agli impianti di distribuzione di carburante, l'eventuale vendita di alcuni prodotti, accessori (quali ricambi per veicoli, prodotti di manutenzione degli stessi, pile e torce elettriche, catene da neve, frangisole, mappe e guide turistiche ecc) potrà essere autorizzata quale attività integrativa di quella principale, senza costituire titolo di abilitazione al commercio su area pubblica in forma itinerante né alla partecipazione a fiere o mercati.

Articolo 33**Assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato**

1. Il rilascio della autorizzazione decennale e la contestuale concessione dei posteggi fuori mercato non assegnati, avviene tramite bando di concorso, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune e nei locali della Direzione Sviluppo Economico, nonché da inviare alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. Fra tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) - Maggiore anzianità di presenza sul posteggio medesimo;
 - b) - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore su area pubblica;
2. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, comunque previsti nel Piano per la disciplina del commercio su area pubblica ma non ancora assegnati, il Comune rilascia l'autorizzazione e concessione decennale tramite bando di concorso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e nei locali della Direzione Sviluppo Economico, nonché da inviare alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. La relativa graduatoria sarà redatta sulla base della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica.

Art. 34
Esercizio dell'attività' nei posteggi fuori mercato

1. L'attività di vendita deve essere svolta nel rispetto degli orari indicati nelle relative schede allegate al Piano per la disciplina del Commercio; in particolare il posteggio non potrà essere occupato prima di un' ora e mezzo dall'inizio dell'orario vendita e, entro un'ora dal termine dell'orario di attività, deve essere lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza
2. Nei posteggi ove è autorizzato il commercio di generi alimentari, per motivi igienico-sanitari, tutte le strutture di vendita diverse dai chioschi dovranno essere rimosse al termine dell'attività. L'inosservanza dell'obbligo di rimozione della struttura di vendita costituisce violazione del presente regolamento e come tale sanzionabile, fatti salvi ulteriori misure da parte della competente Azienda Sanitaria per quanto concerne gli aspetti di ordine igienico.
3. Ai sensi della vigente normativa regionale, il Comune può introdurre, per la tutela di specifiche zone del territorio comunale di interesse storico-artistico o ambientale, limitazioni o divieti al commercio di particolari prodotti sui posteggi fuori mercato.

Articolo 35
Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti

1. Il concessionario che entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita non sia presente sul posteggio è considerato assente ed è consentito ad altro operatore su area pubblica l'esercizio del commercio sul posteggio temporaneamente non occupato. Nella eventualità che il concessionario abbia lasciato il mezzo, o la struttura utilizzata per l'attività, in sosta sul posteggio impedendone, di fatto, l'occupazione da parte di altro operatore, sarà sanzionato per violazione del presente Regolamento.
2. Per l'occupazione dei posteggi occasionalmente liberi, consentita per il solo orario giornaliero di svolgimento dell'attività, gli operatori devono adottare come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate su quello specifico posteggio. A parità di anzianità di presenze, avrà rilievo l'anzianità maturata dall'operatore, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica. La presenza maturata dovrà, naturalmente, essere comprovata dal relativo bollettino di versamento COSAP correttamente compilato e pagato il giorno stesso dell'occupazione del posteggio.
3. Si conferma il divieto di occupazione temporanea od occasionale dei posteggi ubicati nelle aree di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento. E' altresì esclusa la possibilità di occupazione giornaliera dei posteggi ove l'Amministrazione abbia assentito la realizzazione da parte degli operatori concessionari, di strutture, attrezzature o arredi che siano legittimamente autorizzati alla permanenza sul suolo pubblico anche in orario in cui non viene esercitata l'attività di vendita (es. chioschi).
4. I posteggi fuori mercato di nuova istituzione, come risultano dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica, sono utilizzati dall'Amministrazione per collocazioni provvisorie e temporanee, fino all'espletamento del concorso pubblico per il rilascio in concessione decennale dei posteggi medesimi. Successivamente alla loro assegnazione, potranno essere occupati giornalmente dagli "spuntisti" nei casi di temporanea assenza del concessionario.

Art. 36
Variazioni nei posteggi fuori mercato

- 1 Nei posteggi fuori mercato, ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico commerciabile rispetto a quello autorizzato, (alimentari o non alimentari), e risultante del Piano del Commercio.
- 2 E' vietata la collocazione di strutture e/o arredi permanenti, di qualsiasi tipo, dimensione e/o materiale, sui posteggi fuori mercato assegnati in concessione, in qualsiasi zona del territorio comunale collocati.
- 3 Sui chioschi ubicati nel perimetro territoriale di cui al comma 1 dell' art. 13 del presente regolamento, ove il Piano del commercio su area pubblica, oltre ad individuare il settore merceologico autorizzato, ha specificato e limitato i prodotti commerciabili, non è ammessa variazione alcuna nella vendita dei prodotti suddetti.

Art. 37
Posteggi in aree verdi di Quartiere

1. I Consigli di Quartiere, per consentire il commercio di generi alimentari all'interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali si manifesti l'esigenza di un servizio di ristoro, possono prevedere di concedere l'area necessaria ad un operatore su area pubblica, congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia). In questo caso, l'autorizzazione decennale e relativa concessione, è sostituita da una convenzione stipulata con l'operatore nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti, durata, penalità, cause di rescissione, modalità di eventuale subingresso di altro soggetto, etc), anche prevedendo l'ipotesi di cessione in uso di chioschi o attrezzature forniti dal Quartiere medesimo.
2. Il Dirigente del Quartiere interessato, con la collaborazione del Servizio Attività Commerciali, curerà l'adempimento di tutte le operazioni necessarie per l'individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, del soggetto con il quale addivenire alla stipula della convenzione.
3. La convenzione suddetta non costituisce titolo valido per la partecipazione a bandi di assegnazione decennale di posteggi, per l'esercizio del commercio in forma itinerante o per la partecipazione a Fiere su area pubblica.

Articolo 38
Posteggi fuori mercato "stagionali"

1. I posteggi fuori mercato sono definiti "stagionali" quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell' anno o in specifici giorni della settimana.
2. Le due principali tipologie di posteggi stagionali sono:
 - a posteggi ove è autorizzata la vendita esclusivamente di caldarroste, semi, lupini e noccioline, dal 1 Ottobre al 15 Marzo;
 - b posteggi ove è autorizzata la vendita esclusivamente di cocomero, popone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite, dal 15 Maggio al 30 Settembre;
3. I commercianti su area pubblica concessionari di posteggi stagionali per la vendita di cocomero, in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell' orario di vendita giornaliero, purchè le medesime non occupino superficie maggiore di quella in concessione, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico

sanitario dettate dalla competente Azienda sanitaria. Per i suddetti motivi, sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di “spunta”.

4. Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere ogni e qualsiasi struttura e/o attrezzatura impiegata per l'esercizio dell'attività, lasciando l'area completamente sgombra da rifiuti o altro materiale. L'inadempimento all'obbligo suddetto, oltre alla sanzione prevista per il mancato rispetto del presente Regolamento e previa diffida a provvedere direttamente a propria cura e spese, comporterà la rimozione coattiva da parte dell'Amministrazione di quanto esistente sull'area, con successivo recupero degli oneri sostenuti nei confronti dell'operatore inadempiente.
5. Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da “stagionali” in “permanenti”, con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili e dettagliatamente descritti nelle schede relative ed allegate al Piano del commercio. E' fatta tuttavia salva la facoltà di richiedere la trasformazione in “permanenti” dei posteggi “stagionali” ubicati fuori del perimetro territoriale di cui all' art. 12, comma 1, a seguito di espressa rinuncia a tutti gli altri posteggi in concessione al medesimo titolare.

Articolo 39**Definizione e funzionamento delle fiere**

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
2. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative al suo funzionamento. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune può prevedere l'affidamento di alcuni servizi a soggetti esterni all'Amministrazione.

Articolo 40**Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere**

- 1 Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio nella Fiera sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico.
I bandi devono contenere:
 - a) elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione merceologica ove prevista;
 - b) eventuale elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell' art.38, commi della L.R. 28\2005;
 - c) data iniziale e termine ultimo per la presentazione delle domande;
 - d) motivi di esclusione dalla partecipazione;
 - e) criteri di formulazione delle graduatorie;
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere inviati per la pubblicazione alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e nei termini previsti dalla Regione medesima, e trasmessi alle Associazioni di categoria almeno venti giorni prima della data prevista per l' invio delle domande.
3. Le graduatorie saranno redatte tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della Fiera, documentata dai bollettini di pagamento COSAP o risultante da atti approvati dal Comune nelle edizioni precedenti della Fiera medesima;
 - b) Maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese quale operatore di commercio su area pubblica;
4. Gli operatori utilmente collocati nella rispettiva graduatoria, che non risultino assegnatari di posteggio, costituiscono le graduatorie dei c.d. "riservisti", alle quali attingere nei casi di assegnazione temporanea dei posteggi per assenza dei concessionari.
- 5 Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio per ogni Fiera. Nell'ipotesi di Fiera articolata su più giorni si conferma la possibilità per ogni concessionario di operare anche come "riservista" in caso di vacanza dei posteggi, fermo restando che sarà riconosciuta una sola presenza effettiva..

Articolo 41

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti o comunque non assegnati

1. Gli operatori concessionari che nel giorno di svolgimento della Fiera non siano presenti sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, sono considerati assenti e si procede all'assegnazione dei posteggi vacanti ai "riservisti".
2. Esaurita la eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti che possano vantare il maggior numero di presenze effettive nella Fiera. A parità di presenze si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Pertanto, i suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

Articolo 42

Calcolo delle presenze

1. Ai fini del calcolo delle presenze nella Fiera valgono esclusivamente le presenze effettive, quelle, cioè, in cui l'operatore ha svolto attività di vendita. Nelle Fiere di durata fino a due giorni, è obbligatoria la presenza dell'operatore per l'intera manifestazione, nelle Fiere di durata superiore ai due giorni è da ritenersi presente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo non inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della Fiera.
2. Per ogni edizione della Fiera potrà essere riconosciuta ad ogni operatore, sia ditta individuale che società, soltanto una presenza effettiva.

Articolo 43

Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione decennale di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza ammessi dalla vigente normativa regionale. Ogni ulteriore mancata occupazione del posteggio in concessione, sarà considerata assenza a tutti gli effetti

Articolo 44**Definizione e modalità di gestione delle Fiere promozionali**

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni, oltre agli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche i gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese per il commercio, all'Albo Artigiani o all'Albo Imprenditori Agricoli.
3. Per motivate e particolari esigenze, anche prevedendo la partecipazione di specifiche categorie merceologiche e produttive, il Comune ha la facoltà di indire ulteriori Fiere promozionali rispetto a quelle previste dal Piano del commercio, previo confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sono comprese nelle suddette Fiere, quelle di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 20.11.2007. Nel caso in cui la fiera divenga ricorrente, la stessa sarà inserita nel Piano in occasione del suo aggiornamento.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E' ammesso l'affidamento della organizzazione e gestione dell'intera manifestazione, compresa l'ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali e professionali da parte dei medesimi, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base locale, che dovranno anche provvedere alla cura ed al rispetto di tutti gli adempimenti di ordine igienico-sanitario e di sicurezza imposti dalla normativa vigente in materia.
5. Nel caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, organizzata e gestita alle Associazioni di categoria, alle medesime spetterà la verifica sulla idoneità e qualità degli articoli esposti ai fini della loro compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell'affidamento della Fiera all'Associazione interessata.

Articolo 45**Criteria e modalità di assegnazione dei posteggi**

1. Il Comune, per le Fiere promozionali gestite direttamente, rilascia la concessione temporanea di posteggio per il periodo di svolgimento della Fiera, a seguito di pubblicazione di specifico bando, e redazione di apposite graduatorie sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) - per i soggetti già autorizzati al commercio su aree pubbliche,
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera promozionale, documentate dai bollettini di pagamento COSAP;
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese quale operatore su area pubblica ;
 - b) - per i soggetti iscritti nel registro delle imprese, se ammessi dal bando
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese ;

- c) - per gli imprenditori agricoli , se ammessi dal bando:
- Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera ;
 - Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle Imprese quale imprenditore agricolo ;
2. I bandi devono esser pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande, esposti presso la sede della Direzione Sviluppo Economico e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate. I suddetti termini possono essere ridotti per motivate esigenze riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 46 **Calcolo delle presenze**

1. La presenza effettiva in una Fiera promozionale organizzata e gestita direttamente dall'Amministrazione può essere valutata solo a condizione che l'operatore abbia esercitato nella fiera stessa per tutta la sua durata. Per ogni edizione della Fiera Promozionale non può riconoscersi ad ogni operatore più di una presenza.

Articolo 47 **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente sul posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. Esaurita la eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori occasionalmente presenti, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della Fiera. A parità di presenze nella Fiera si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma precedente. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

Art. 48**Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio**

1. E' consentito il rilascio di autorizzazione per il commercio e contestuale concessione temporanea di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni commerciali organizzate e gestite dalle Associazioni di categoria dei commercianti o da Enti e Associazioni preposti alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all' integrazione culturale e sociale tra operatori comunitari ed extracomunitari, allo sviluppo del commercio equo e solidale
2. La partecipazione alle manifestazioni suddette è consentita anche a soggetti non autorizzati al commercio su area pubblica, ma iscritti al registro delle imprese per l'attività di commercio o produzione di beni, anche artigianale o agricola.

Art. 49**Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee**

1. Le domande di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea devono essere presentate dai soggetti organizzatori, con le modalità risultanti dalla apposita modulistica, almeno 40 giorni prima dell' inizio della manifestazione stessa.
2. Con la domanda suddetta deve essere fornita dettagliata informazione in ordine agli scopi e finalità della manifestazione, dalla quale risulti anche l' eventuale interesse e/o patrocinio dell' Amministrazione al suo svolgimento, nonché il numero esatto dei partecipanti, la dimensione e il posizionamento dei posteggi.
3. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti morali professionali, richiesti per l' esercizio dell' attività, da parte degli operatori ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi.
4. Deve, inoltre, essere specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza dell' area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari, nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell' area in concessione durante e al termine della manifestazione.
5. L'Amministrazione provvede al rilascio della autorizzazione e concessione temporanea di posteggio al richiedente, previo parere favorevole delle Direzioni interessate sulla compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico esistente nell' area interessata.

Art. 50

Autorizzazioni temporanee di commercio nell'ambito di manifestazioni non commerciali

1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo è consentito, per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse, chiedere il rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) e individuati dagli organizzatori medesimi.
2. La richiesta suddetta, corredata dalla specifica istanza sottoscritta dall'operatore individuato per l'esercizio dell'attività di vendita, è presentata, unitamente alla ulteriore documentazione, all'ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione di suolo pubblico per la manifestazione. L'ufficio suddetto provvederà alla consegna ai soggetti organizzatori, in una unica soluzione, anche dell'atto autorizzatorio all'attività di commercio.
3. E' comunque esclusa la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio ove, per le modalità di vendita, il numero dei partecipanti e la tipologia delle merci offerte, si configuri una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi l'esercizio.

Art. 51

Fierucole ed altre manifestazioni fieristiche

1. L'attività di vendita di generi alimentari e non alimentari in occasione delle "Fierucole", che si svolgono da lungo tempo sul territorio comunale, nonché ogni altra manifestazione che presenti analoghe caratteristiche, è consentita dall'Amministrazione facendo riferimento alla L.R. n. 18\2005 di disciplina del settore fieristico, ed al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 2.11.2006.
2. L'istanza relativa deve essere presentata dal soggetto organizzatore della manifestazione nei termini previsti dalla normativa regionale sopra citata, anche in riferimento all'inserimento nel calendario regionale.
3. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare i soggetti autonomamente individuati dall'organizzatore, al quale spetta l'onere di verificare il possesso da parte dei medesimi dei requisiti di onorabilità e professionali, nonché di assicurare che l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari avvenga nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.
4. Almeno trenta giorni prima dello svolgimento di ciascuna edizione della Fierucola, o di altra manifestazione, unitamente alla denuncia di inizio attività, l'organizzatore deve presentare dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità dell'area utilizzata, in ordine all'igiene ed alla sicurezza, nonché dichiarazione di cui al regolamento comunale per le attività rumorose relativamente ai soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di vendita.
5. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, presentare almeno cinque giorni prima di ogni manifestazione, DIA notifica di cui al regolamento CEE 852\2004 relativa agli operatori partecipanti che esercitano la vendita di alimentari, oppure copia della Dia notifica, o dell'autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuto da ciascun operatore ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002, che l'ufficio commercio provvede ad inoltrare alla competente ASL per gli eventuali controlli.

Articolo 52**Titolo abilitativo all'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'attività di commercio in forma itinerante, ai sensi della vigente normativa regionale, deve essere esercitata previa dichiarazione di inizio attività e ricevimento della medesima da parte del comune in cui l'operatore ha la residenza o la sede legale della società.
2. Nel caso in cui la dichiarazione, redatta sullo specifico modello predisposto dall'Amministrazione, non risulti correttamente compilata, l'ufficio provvede a richiedere la documentazione e/o le dichiarazioni integrative, compresa la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria. Qualora, nel termine indicato, non pervenga quanto richiesto all'operatore, la denuncia sarà dichiarata inefficace, e l'eventuale prosecuzione dell'attività sarà considerata abusiva.

Articolo 53**Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente utilizzando come struttura di vendita il mezzo adibito al trasporto della merce. E' dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e come tale sanzionabile.
2. L'esercizio dell'attività è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni comunali che disciplinano la circolazione stradale e con il Codice della strada. Il periodo massimo di sosta nella stessa area è stabilito in un ora; decorso tale periodo l'operatore itinerante deve allontanarsi di almeno 300 metri dall'area medesima prima di poter di nuovo fermarsi in altra area pubblica.
3. Per motivi connessi al traffico veicolare ed alle occasioni di sosta, è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, nelle aree urbane adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza lineare inferiore a metri 300 a quelle ove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 54**Zone vietate al commercio itinerante**

- 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nel territorio comunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:
Ponte alla Vittoria – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore – Rampa Spadolini – Via Cosseria – Via XX Settembre – Via del Ponte Rosso – P.za della Libertà – Viale Don Minzoni – Cavalcavia delle Cure – P.za delle Cure – Viale dei Mille – Viale M. Fanti – V.le Cialdini – Via Lungo l'Africo – V.le De Amicis – P.za Alberti – Via Piagentina – L.no del Tempio – L.no C. Colombo – P.te da Verrazzano – P.za Ravenna – L.no Ferrucci – P.za Ferrucci – Viale Michelangelo – P.le Michelangelo – Viale Galilei – Via di San Loenardo – P.le di Poggio Imperiale – V.le del Poggio Imperiale. Via Dante – Via Senese – Via di Colombaia – Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana – Via di Bellosguardo- P.za e Via

San Francesco di Paola - V.le Ariosto -V.le Aleardi - V.le Sanzio - P.za Pier Vettori - Via del Ponte Sospeso - P.za Gaddi - Ponte alla Vittoria.

E' inoltre compreso tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell' Indiano.

Le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.

Articolo 55

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Direzione Sviluppo Economico - P.O. Commercio su area Pubblica - è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate all'esercizio dell'attività.

Articolo 56

Determinazione degli orari di vendita

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali, quindi con esclusione di tutti i giorni domenicali e festivi.

Art. 57**Individuazione e regolamentazione dei Mercati coperti**

1. I mercati alimentari coperti gestiti dall'Amministrazione sono quelli di San Lorenzo e di Sant'Ambrogio. Lo svolgimento dell'attività di vendita all'interno dei due mercati è disciplinato dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, dal presente Regolamento, con particolare riferimento al Titolo 1 nonché da tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare in ordine agli orari di vendita, all'utilizzo delle parti comuni, dei servizi igienici, degli ascensori e, in generale, di tutte le attrezzature o impianti installati dall'Amministrazione per il miglior funzionamento del mercato.
2. Ciascun concessionario di posteggio, ditta individuale o società di persone, nei confronti dell'Amministrazione e delle relative comunicazioni, assume domicilio presso il posteggio di cui è concessionario all'interno del mercato.
3. Ad uno stesso soggetto, sia ditta individuale che società di persone, non potrà essere assegnato in concessione più di un posteggio in ciascuno dei due mercati.
4. Il numero e la disposizione dei posteggi esistenti all'interno del mercato di San Lorenzo e in quello di Sant'Ambrogio e le merceologie poste in vendita dai singoli concessionari, risultano dalle planimetrie e documentazioni aggiornate agli atti del competente ufficio.
5. Ciascuna azienda commerciale presente nei due mercati non potrà, per effetto di acquisizioni successive, ottenere in concessione spazi, a qualsiasi uso destinati, complessivamente superiori a 40 mq. per il mercato di Sant'Ambrogio e mq. 50 per il mercato di San Lorenzo, fatte salve le concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 58**Merceologie commerciabili e attività di somministrazione**

1. Nei due mercati di San Lorenzo e Sant'Ambrogio è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari e non potranno essere commercializzati generi non alimentari, ad esclusione di una vendita di fiori e piante al piano terreno del mercato di San Lorenzo.
2. Sui posteggi ove i concessionari risultavano autorizzati alla vendita di generi compresi in alcune tabelle merceologiche non alimentari ai sensi della previgente normativa, ed esclusivamente in questa ipotesi, è ammesso il commercio dei suddetti prodotti.
3. Agli operatori concessionari di posteggio nei due mercati è consentito introdurre variazioni nelle merceologie alimentari poste in vendita, con esclusione dei prodotti ittici la cui vendita è riservata agli spazi attrezzati a pescherie, nonché, per quanto riguarda il piano terreno del mercato di San Lorenzo, dei prodotti ortofrutticoli freschi, commercializzati al primo piano del mercato.
4. Nell'ambito dell'attività autorizzatoria delle suddette variazioni, che, pertanto, dovranno anticipatamente essere comunicate al competente ufficio per l'aggiornamento degli atti di cui al comma 4 dell'articolo precedente, l'Amministrazione curerà che venga mantenuta in ogni momento, a garanzia della concorrenza e della funzione specifica del mercato, la diversità e la varietà delle merceologie attualmente commercializzate nei due mercati. Pertanto, nel mercato di San Lorenzo dovrà essere assicurata la presenza di almeno una vendita di civaie, una erboristeria, una enoteca, due tripperie, quindici alimentari e dieci macellerie o pollerie; nel mercato di Sant'Ambrogio dovranno essere sempre presenti almeno una vendita di civaie, una tripperia, tre alimentari, tre macellerie ed una pescheria.

5. Nei posteggi destinati alla vendita di pesce fresco e/o surgelato, nove nel mercato di San Lorenzo ed uno nel mercato di Sant'Ambrogio, non è ammessa possibilità di variazione merceologica. Le pescherie che, a qualsiasi titolo, torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnate, tramite pubblico concorso, previo impegno degli partecipanti a mantenere la commercializzazione dei medesimi prodotti.
6. Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione (bar e trattorie) attualmente presenti nei due mercati

Art. 59
Superficie in concessione

1. Gli operatori devono assicurare in ogni momento l'assoluto rispetto della superficie ottenuta in concessione, curando di non occupare, in qualsiasi modo, forma o materiale, le aree comuni adiacenti ai posteggi, che devono restare libere da ingombri di qualsiasi genere per garantire il transito pedonale o degli eventuali mezzi di soccorso. In particolare dovrà essere mantenuta scrupolosamente la pulizia ed il decoro delle strutture di vendita realizzate sui posteggi in concessione, nonché dell'area comune circostante.

Art. 60
Interventi di rinnovo dei posteggi

1. Qualsiasi intervento di ristrutturazione, di adeguamento o di rinnovo degli stand di vendita, degli impianti o delle attrezzature, deve essere effettuato previa approvazione del relativo progetto da parte della Direzione Servizi Tecnici, alla quale l'Ufficio Commercio su Area Pubblica della Direzione Sviluppo Economico trasmetterà la documentazione ricevuta. Resta inteso che tali interventi sono a esclusivo carico dei singoli operatori, così come le spese di messa a norma, allaccio e consumi delle utenze elettriche e idriche relative ai posteggi di cui risultano concessionari.

Art. 61
Raccolta rifiuti

1. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere, a cura di ogni operatore, raccolti e conferiti negli appositi cassonetti predisposti dalla Società Quadrifoglio all'interno del mercato, rispettando i criteri della raccolta differenziata ove attuata e con le modalità e negli orari comunicati dall'Amministrazione.
2. I rifiuti speciali provenienti dall'esercizio di una specifica attività di vendita e/o preparazione, dovranno essere smaltiti, a cura dell'operatore interessato, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia
3. E' fatto assoluto divieto di gettare rifiuti, cartone, acqua o qualsiasi altro materiale usato per la pulizia del posteggio in concessione, sull'area esterna del medesimo.

Art. 62
Normativa igienico-sanitaria

1. Nell'esercizio dell' attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto, devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione o abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita ed all' attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.

Art. 63
Accesso al mercato ed orari di vendita

1. Gli operatori potranno accedere ai propri posteggi subito dopo l'apertura, da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione, del primo cancello di accesso al mercato, previsto per le ore 5,30. Gli orari di vendita, di cui ogni operatore deve assicurare il rispetto, sono i seguenti:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00
 - il sabato dalle ore 7,30 alle ore 17,00
2. Al termine dell' orario di vendita, agli operatori è consentito permanere all'interno del mercato ancora per due ore dal lunedì al sabato.
3. Eventuali variazioni agli orari di vendita sopra indicati o aperture straordinarie dei mercati nei giorni festivi, saranno disposte con ordinanza sindacale.

Art. 64
Oneri a carico degli operatori

1. Per l'occupazione di suolo pubblico relativa alla superficie dei posteggi, gli operatori dei mercati devono corrispondere il relativo canone COSAP, determinato annualmente dalla competente Direzione dell'Amministrazione.
2. I concessionari sono, inoltre, obbligati al pagamento del "canone di servizio", calcolato sulla base delle spese sostenute dall'Amministrazione per il funzionamento dei mercati (utenze Enel per le pareti comuni, pulizia e disinfezione, apertura, chiusura e custodia dell' immobile ecc.). Il canone suddetto, calcolato sulla base della superficie in concessione, deve essere pagato, nell'importo esatto comunicato dall'Amministrazione, posticipatamente ogni trimestre, entro il giorno cinque del mese successivo. Quindi i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno cinque dei mesi di: Aprile, Luglio, Ottobre, Gennaio di ogni anno. Ritardi nel pagamento del canone di servizio, superiori a due trimestri, comporteranno l' avvio del procedimento di decadenza della concessione di posteggio.

Art. 65
Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. E' assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, moto di qualsiasi genere o biciclette.
2. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all' interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell' Amministrazione medesima.

Art. 66
Gestione dei mercati

1. Per quanto attiene il complesso delle attività di gestione dei mercati, l'Amministrazione promuove la stipulazione di accordi con i Consorzi degli operatori concessionari dei posteggi.
2. Qualora la maggioranza qualificata dei due terzi degli operatori concessionari di posteggio in un mercato si organizzi in Consorzio per la gestione del mercato stesso, gli accordi stipulati con l'Amministrazione al riguardo si intenderanno aventi efficacia e validità erga omnes, ferma restando la possibilità per i restanti operatori di non aderire al Consorzio.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ciascun mercato coperto potrà essere affidato in gestione unitariamente ad un consorzio costituito secondo le previsioni di cui al comma precedente. Nella medesima deliberazione viene approvata la convenzione che regola i rapporti tra il medesimo, i relativi soci e l'amministrazione comunale

Art. 67
Sanzioni

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento, sia nella parte generale relativa al commercio su area pubblica, sia nelle specifiche prescrizioni del presente titolo, sarà sanzionato ai sensi della vigente normativa.
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 15 che precede, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività di vendita nei mercati coperti, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi, comporterà la sospensione dell' attività di vendita da dieci a venti giorni.

Articolo 68**Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e/o complessivo dei posteggi, nei mercati e nelle fiere, e della loro localizzazione, sempreché disposte per urgenti motivi di interesse pubblico e per comprovata causa di forza maggiore, si attuano con Determinazione dirigenziale, previa informazione alle Organizzazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
2. Quando, a seguito del trasferimento definitivo di un mercato, di un raggruppamento, di una fiera o di un posteggio isolato, le condizioni logistiche dell'area di nuovo insediamento lo consentano, con esclusione del perimetro territoriale di cui al comma 1 dell'art. 13, è ammesso l'ampliamento della superficie in concessione. L'ampliamento deve riguardare tutti i posteggi del mercato o della fiera e, comunque, essere riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi.

Articolo 69**Canone di concessione suolo pubblico**

1. Il corrispettivo per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora il pagamento per l'occupazione temporanea ed occasionale di un posteggio risulti in misura inferiore a quella dovuta, non costituirà titolo per l'attribuzione della presenza effettiva, salva ogni azione di recupero di ordine tributario da parte del competente Ufficio dell'Amministrazione.

ART. 70**Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su area pubblica, compresa la regolamentazione degli orari di vendita, in qualsiasi forma adottate, nonché il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di vendita nei mercati coperti al dettaglio" approvato con Del. C.C. nn. 1261 del 22.11.1985, 644 del 23.6.1987 e 125 del 4/7/1994.